


# FORNI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI

**INAIL**

Istruzioni per la prima verifica periodica  
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

**2020**



**COLLANA RICERCHE**



# FORNI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE E AFFINI

**INAIL**

Istruzioni per la prima verifica periodica  
ai sensi del d.m. 11 aprile 2011

**2020**

## **Pubblicazione realizzata da**

### **Inail**

Dipartimento innovazioni tecnologiche  
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

### **Autori**

Riccardo Balistreri<sup>1</sup>, Valerio Galasso<sup>2</sup>

### **Collaborazioni**

Loriana Ricciardi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Inail, Unità operativa territoriali di certificazione, verifica e ricerca di Cagliari

<sup>2</sup> Inail, Unità operativa territoriali di certificazione, verifica e ricerca di Taranto

<sup>3</sup> Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

### **per informazioni**

**Inail** - Dipartimento innovazioni tecnologiche  
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici  
via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma  
dit@inail.it  
**www.inail.it**

© 2020 Inail

ISBN 978-88-7484-637-5

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

## Premessa

L'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Inail è l'ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all'Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.

Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l'attività tecnica di prima verifica periodica dei Forni per le industrie chimiche e affini.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell'approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di Asl/Arpa), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all'utenza.

Carlo De Petris  
*Direttore del Dipartimento innovazioni  
tecnologiche e sicurezza degli impianti,  
prodotti e insediamenti antropici*



# Indice

1. Introduzione	7
2. Campo d'applicazione	12
3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione	13
4. Richiesta di prima verifica periodica	15
5. Riferimenti normativi	16
6. Scheda tecnica	17
7. Verbale di prima verifica periodica	24
Appendice - Liste di controllo	32
Appendice - Documentazione	36



## 1. Introduzione

L'allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all'art. 71, comma 11 del d.lgs.81/08, delle attrezzature a pressione elencate nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i.

Ai sensi dell'art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l'Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche<sup>1</sup>: a far data dal 23 maggio 2012, il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall'allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve richiedere all'Inail l'effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell'allegato stesso.

In generale, il datore di lavoro che esercisce un'attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti:

- dare **comunicazione<sup>2</sup> di messa in servizio** dell'attrezzatura o dell'insieme a pressione all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA - che prevede all'assegnazione di una matricola. Se l'attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio si deve richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la **prima delle verifiche periodiche** all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre **dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro**. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica<sup>3</sup> di identificazione dell'attrezzatura o dell'insieme, al fine di consentirne l'iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all'art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;

1 Mentre la prima delle verifiche periodiche è di competenza Inail, per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi alle Asl oppure ad altri soggetti abilitati secondo le modalità stabilite dal d.m. 11 aprile 2011. La legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (GU n. 255 del 30 ottobre 2013) ha previsto che le verifiche successive alla prima siano effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, oppure da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

2 Tale comunicazione, che deve essere inviata anche all'Asl/Arpa competente, si configura come dichiarazione di messa in servizio, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 329/04. Per gli impianti considerati nelle presenti istruzioni operative occorre riferirsi al successivo paragrafo "Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione".

3 Per gli impianti considerati nelle presenti istruzioni operative occorre riferirsi al successivo paragrafo "Scheda Tecnica".

- richiedere le **verifiche periodiche successive**<sup>4</sup> alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all'allegato VII al d.lgs. 81/08;
- comunicare all'Inail - utilizzando la procedura telematica CIVA e alla Asl/Arpa competenti la **cessazione dell'esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento** (in quest'ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell'attrezzatura o dell'insieme), al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati informatizzata;
- in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti **membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica**, è necessario sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all'ulteriore esercizio sono rilasciate dall'Inail;
- conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l'attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento.

Nel presente documento si tratta specificatamente delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione dei relativi scheda tecnica e verbale, per le attrezzature a pressione del tipo **Forno per le industrie chimiche e affini**. Tali attrezzature appartengono al gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011.

Le verifiche periodiche (art. 2 dell'allegato II al d.m. 11 aprile 2011) sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

L'istruzione operativa analizza gli elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione nel corso della suddetta attività e, in appendice, reca le liste di controllo, a carattere non esaustivo, degli elementi cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l'effettuazione della prima verifica periodica.

Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che esercisce un forno per le industrie chimiche e affini richieda la prima delle verifiche periodiche all'Inail, secondo la scadenza indicata dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.: due anni a decorrere dalla data della dichiarazione di messa in servizio da parte del datore di lavoro.

La periodicità e la tipologia di verifica cui è soggetto il forno, secondo quanto disposto dall'allegato VII al d.lgs. 81/08, è riepilogata nella tabella 1:

---

4 Mentre la prima delle verifiche periodiche è di competenza Inail, per le verifiche periodiche successive il datore di lavoro ha la facoltà di rivolgersi alle Asl oppure ad altri soggetti abilitati, sempre secondo le modalità stabilite dal d.m. 11 aprile 2011.

**Tabella 1** - Periodicità e tipologia di verifica

Attrezzatura	Verifica/periodicità
Forni per le industrie chimiche e affini	Funzionamento/biennale
	Integrità/decennale

Nel presente documento il termine “Forno” è utilizzato indistintamente sia che si tratti di un “Forno per le industrie chimiche e affini” immatricolato come “attrezzatura”, sia che si tratti di un “Forno per le industrie chimiche e affini” immatricolato come “insieme”.

Per i forni costruiti in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro deve provvedere ad assegnare una categoria all’attrezzatura, in assimilazione alle classificazioni di cui all’allegato A del d.lgs. 26/16.

Possono essere autorizzate delle deroghe, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico o, nei casi previsti dall’art. 36, punto 5, del decreto legge 83 del 22 giugno 2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ad un Organismo Notificato per la direttiva PED - *Pressure Equipment Directive*, per periodicità delle verifiche differenti da quelle di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08 e per tipologie di ispezioni alternative a quelle stabilite, ma tali da garantire un livello di sicurezza equivalente.

Secondo l’art. 6, lettera d) del d.m. 11 aprile 2011, per le attrezzature o gli insiemi a pressione, restano ferme le disposizioni previste dal d.m. 329/04 recante le *“norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”*.

Dal combinato disposto del d.m. 11 aprile 2011 e del d.m. 329/04 discende quanto segue:

- la periodicità delle verifiche (art. 10, comma 3 del d.m. 329/04) deve essere anticipata qualora il fabbricante dell’attrezzatura abbia previsto, nel manuale d’uso e manutenzione, periodicità inferiori a quelle indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla normativa applicabile e quelli indicati dal fabbricante, le verifiche successive si devono eseguire entro i termini derivanti dai risultati dell’ultima verifica eseguita;
- la positiva attestazione risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati (art. 8, comma 2 del d.m. 329/04);
- le riparazioni e le modifiche si effettuano secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;
- ove la verifica evidenzia situazioni di criticità per l’esercizio, il soggetto incaricato

alla stessa deve ordinare il divieto d'uso della attrezzatura (punto 4.8.1, allegato II al d.m. 11 aprile 2011);

- la mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate, sino all'espletamento, con esito positivo, da parte dei soggetti preposti alla verifica, dell'attività di verifica omessa (art. 7 del d.m. 329/04).

La circolare n. 23 del 13 agosto 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che la periodicità delle verifiche periodiche non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro. Pertanto, se i termini previsti dall'allegato VII risultano trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro, si deve richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

Il forno rientra, come sopra evidenziato, nel campo di applicazione del d.m. 329/04, le cui disposizioni rimangono valide ai sensi dell'art. 6 del d.m. 11 aprile 2011.

La normativa italiana previgente alla direttiva europea di prodotto 97/23/CE PED distingueva i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di oli minerali allo stato liquido (detti forni a carica liquida) da tutti gli altri forni per impianti chimici e petrolchimici, contenenti fluido allo stato aeriforme (detti forni a carica gassosa). I primi erano regolamentati dal Titolo I, Cap. II del d.m. 1 dicembre 1975 *"Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione"* e dalla relativa specifica tecnica" (Raccolta F). I secondi, in quanto considerati recipienti contenenti gas o vapori diversi dall'acqua, erano regolamentati dal d.m. 21 novembre 1972 e dalle relative specifiche tecniche (Raccolte VSR, M e S) per quanto riguardava la progettazione, la costruzione e il collaudo, e dal d.m. 21 maggio 1974 e dalla relativa specifica tecnica (Raccolta E) per quanto riguardava l'esercizio. In entrambi i casi i forni appartenenti a queste categorie sono provvisti di libretti matricolari Ancc o Ispesl. A partire dal 29 maggio 2002, tutte le tipologie di forno messi in servizio devono obbligatoriamente essere fabbricate rispettando i requisiti essenziali della direttiva PED (direttiva 97/23/CE e, dal 16 luglio 2016, la direttiva 2014/68 UE), a meno che non godano delle esclusioni soggettive riportate sulla stessa.

Al riguardo, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ha emanato la raccomandazione CTI-R 6:2006 dal titolo *"Raccomandazioni del Comitato Termotecnico Italiano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di forni chimici e petrolchimici"*, e l'UNI ha recentemente pubblicato la norma UNI 11723:2018 - *Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costruzione di forni chimici, petrolchimici e di raffinazione* (che ha sostituito le raccomandazioni CTI-R6:2006, ritirate dallo stesso CTI). Questa norma tecnica ha come principale riferimento le norme:

- UNI EN ISO 13704:2013 *Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Calculation of heater-tube thickness in petroleum refineries;*
- UNI EN ISO 13705:2013 *Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Fired heaters for general refinery service.*

L'insieme delle norme UNI sopra richiamate costituisce, per i fabbricanti, una regola di buona tecnica per la progettazione e la costruzione; inoltre la norma UNI 11723:2018, pur non essendo una norma tecnica armonizzata, tratta e risolve i pericoli dovuti alla pressione nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) previsti nell'allegato I della direttiva PED.

## 2. Campo d'applicazione

La presente istruzione operativa si applica ai **Forni per le industrie chimiche e affini** la cui definizione, introdotta dal d.m. 329/2004 e dal d.m.11 aprile 2011, può essere ricondotta a quella di forni per impianti chimici e petrolchimici, riportata dalla norma UNI11723:2018, secondo la quale per forni si intendono quelle "attrezzature o insiemi a pressione, a focolare interno, utilizzate negli impianti chimici, petrolchimici o di raffinazione"; in queste attrezzature o insiemi, i fluidi di processo<sup>5</sup> - ed eventualmente l'acqua surriscaldata e/o il vapore d'acqua, in circuiti dedicati - vengono riscaldati per irraggiamento e/o per convezione dai fumi caldi prodotti dalla combustione di combustibili liquidi o gassosi.

Tali attrezzature (o insiemi) rientrano tra le tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del d.lgs. 81/08, e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione "Forni per le industrie chimiche e affini", certificati CE come attrezzature a pressione o come insiemi da parte di un fabbricante in conformità alla direttiva PED. Sono escluse dal regime di verifiche periodiche le attrezzature/insiemi di cui agli artt. 2 e 11 del d.m. 329/04.

---

5 Eventualmente anche acqua surriscaldata e/o vapore d'acqua, che circolano in circuiti dedicati.

### 3. Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione

Il datore di lavoro che mette in servizio un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del d.lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all'Inail.

Tale comunicazione si configura, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 329/04, come dichiarazione di messa in servizio.

La suddetta dichiarazione deve essere inoltrata utilizzando la **procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA** (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

In sede di dichiarazione di messa in servizio, il datore di lavoro dell'attrezzatura deve indicare tutti i dati tecnici richiesti, quali pressione, temperatura, capacità, potenzialità e fluido di esercizio; deve inoltre allegare la seguente documentazione:

- a) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
- b) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
- c) il verbale della verifica di cui all'articolo 4 del d.m. 329/04, ove prescritta la verifica di messa in servizio;
- d) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica.

Qualora il forno sia certificato ai sensi della direttiva PED come insieme, il datore di lavoro deve elencare le singole attrezzature con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio; qualora il competente Organismo Notificato abbia effettuato la verifica dell'efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, in luogo del verbale di cui al punto c) l'utilizzatore deve allegare, oltre all'attestazione dell'Organismo Notificato dell'avvenuta verifica di efficienza dei citati dispositivi, l'attestazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.m. 329/04.

È opportuno inoltre che il datore di lavoro allegghi anche copia della dichiarazione di conformità CE/UE o della prima pagina del libretto matricolare, onde consentire una corretta identificazione dell'attrezzatura.

Con l'emanazione del d.m. 11 aprile 2011 è data per la prima volta la possibilità, per insiemi di limitata complessità, di assegnare un solo numero di matricola all'intero insieme, anziché ad ogni singola attrezzatura: in questo caso si tratta di insieme "unità indivisibile" (insieme UI) e la periodicità di ispezione dell'insieme sarà

unica e pari alla minore tra le periodicità corrispondenti alle attrezzature costituenti l'insieme. È discrezionalità del datore di lavoro richiedere l'immatricolazione di un insieme come UI.

A seguito della dichiarazione di messa in servizio, l'Unità Operativa Territoriale Inail competente per territorio, previo esame della documentazione trasmessa, provvede ad assegnare una matricola alle attrezzature che ne risultano sprovviste (poiché escluse dalla verifica di messa in servizio) e a comunicarla al datore di lavoro. La comunicazione si effettua tramite il servizio telematico CIVA.

## 4. Richiesta di prima verifica periodica

Per i forni, ai sensi dell'articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla periodicità stabilita dall'allegato VII al medesimo decreto, il datore di lavoro deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell'attrezzatura utilizzando la **procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA** (cfr. Appendice 2 - Documentazione).

È necessario che a tale richiesta il datore di lavoro alleggi copia della dichiarazione di conformità CE/UE (UE secondo la nuova direttiva 2014/68/UE PED) o della prima pagina del libretto matricolare, onde consentire una corretta identificazione dell'attrezzatura.

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012 (cfr. Appendice 2 - Documentazione), inizia il computo dei quarantacinque giorni<sup>6</sup> entro i quali l'Inail può intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la Asl o l'Arpa, laddove siano stati stipulati accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.m. 11 aprile 2011, o affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e scelto negli elenchi regionali Inail, reperibili sul portale Inail o direttamente in procedura CIVA.

Nella stessa circolare vengono individuate le situazioni nelle quali è possibile l'interruzione dei termini temporali, in breve:

- impossibilità di effettuare la verifica per cause indipendenti dalla volontà del verificatore;
- necessità di acquisire ulteriore documentazione;
- necessità di effettuare controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio, ecc., a supporto della verifica.

Tali condizioni per la sospensione dei termini sono valide sia per il soggetto titolare che per il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso. In tale ultima evenienza lo stesso dovrà darne immediata comunicazione al soggetto titolare.

---

<sup>6</sup> I termini temporali sono stati ridotti da sessanta a quarantacinque giorni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n. 255 del 30 ottobre 2013).

## 5. Riferimenti normativi

Il riferimento normativo per la **fabbricazione e l'immissione sul mercato** di un forno per le industrie chimiche e affini è la direttiva 2014/68 UE. Al momento non risultano emanate dal CEN norme armonizzate alla direttiva 2014/68 UE riguardanti le attrezzature in oggetto.

Il riferimento normativo per l'**esercizio** dei forni è il d.m. 329/04 *"Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93"*.

Per quanto riguarda, invece, le **verifiche periodiche** bisogna fare riferimento al d.lgs. 81/08 integrato dal d.m. 11 aprile 2011.

La norma di buona tecnica attuale è la UNI 11723:2018 - *Attrezzature e insiemi a pressione: progettazione e costruzione di forni chimici, petrolchimici e di raffinazione*.

Come già indicato nell'introduzione, le normative antecedenti a quelle sopra indicate sono, per i forni per oli minerali:

1. D.m. 1 dicembre 1975 - *Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione - Titolo I, Capo II - Forni facenti parte di impianti per la lavorazione di oli minerali*;
2. ANCC Raccolta F del 1 luglio 1978 - *Specificazioni tecniche applicative del Titolo I, Capo II, del d.m. 1° dicembre 1975 - Norme di sicurezza per forni facenti parte di impianti per la lavorazione di oli minerali*.

Per i forni per gas o vapori diversi dall'acqua:

1. D.m. 21 novembre 1972 e le relative specifiche tecniche (Raccolte VSR, M e S); esse riguardavano la progettazione, la costruzione e il collaudo;
2. D.m. 21 maggio 1974 e la relativa specifica tecnica (Raccolta E) per quanto riguardava l'esercizio.

In entrambi i casi i forni sono provvisti di libretti matricolari Ancc/Ispesl.

## 6. Scheda tecnica

La prima verifica periodica prevede che il verificatore, oltre ad effettuare i controlli di sicurezza dell'attrezzatura, il cui esito è registrato nel verbale di prima verifica periodica, compili una **scheda tecnica di identificazione** (allegato IV al d.m. 11 aprile 2011) dell'attrezzatura o dell'insieme. Di seguito si riportano le schede tecniche rispettivamente per un forno immatricolato come attrezzatura a pressione e immatricolato come insieme a pressione, con indicazione degli elementi da compilare e di dove reperire l'informazione.

Si specifica che sulla scheda tecnica deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (logo, timbro o riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato (punto 12 della circ. n. 9 del 5 marzo 2013, cfr. Appendice 2 - Documentazione).



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

LOGO/ESTREMI  
SOGGETTO ABILITATO  
CHE EFFETTUA LA  
PRIMA VERIFICA  
PERIODICA  
(EVENTUALE)

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI  
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI \_\_\_\_\_

## SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE

### ATTREZZATURA A PRESSIONE

Matricola Inail': .....

<b>Ragione sociale del fabbricante</b>	Indicare la ragione sociale del fabbricante dell'attrezzatura, rilevabile, ad esempio, dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
<b>Ragione sociale del proprietario</b>	Indicare la denominazione del proprietario dell'attrezzatura (o utilizzatore) <sup>8</sup> , rilevabile nella dichiarazione di messa in servizio
<b>Luogo di installazione</b>	Indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta installata l'attrezzatura
<b>Descrizione dell'attrezzatura</b>	Descrivere in maniera sintetica le condizioni di funzionamento dell'attrezzatura, avendo cura di indicare la potenzialità in kW
<b>Dati identificativi:</b>	
<b>N.F. (Numero di Fabbrica)</b>	Riportare il numero che il fabbricante ha attribuito all'attrezzatura reperibile nella dichiarazione di conformità e coincidente con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio
<b>Anno di costruzione</b>	Riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità, ove specificata, o eventualmente l'anno esplicitato sulla marcatura apposta sulla attrezzatura
<b>Comunicazione di messa in servizio all'Inail di</b>	Indicare l'unità operativa territoriale Inail alla quale è stata presentata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
<b>in data</b>	Riportare la data indicata nella dichiarazione di messa in servizio

7 Da assegnare da parte Inail all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

8 Tale indicazione può non coincidere con il datore di lavoro.

DATI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE <sup>9</sup>							
Certificazione N.		rilasciata da			Numero O.N.		
inserire numero della certificazione		Inserire il nome dell'Organismo Notificato			Inserire in numero dell'Organismo Notificato		
Tabella di appartenenza: - All. II PED	Indicare la tabella PED	PS x V bar x litri PS x DN bar	Indicare il risultato del prodotto in bar per litro		Categoria di rischio	Indicare la categoria della PED	
<input type="checkbox"/> Non facente parte di insieme		<input type="checkbox"/> Facente parte dell'insieme n.f.: .....			<input type="checkbox"/> attrezzatura marcata CE <input type="checkbox"/> attrezzatura non marcata CE ed omologata ISPEL; <input type="checkbox"/> attrezzatura non marcata CE e garantita dalla marcatura CE dell'insieme		
DATI TECNICI							
Camera	PS (bar)	TS (°C)	Fluido			V (l)	DN
			Natura	Stato	Gruppo		
Camera principale	Press. max. ammiss.	Temp. max. ammiss.	Tipo di fluido	L	1	Vol.	-
Altra camera	Press. max. ammiss.	Temp. max. ammiss.	Tipo di fluido	L o V	1 o 2	Vol.	-
							-
							-
Capacità totale						Vol. tot.	-
Dispositivi di protezione installati							
<b>Accessori di sicurezza:</b> <i>Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.</i>			Descrivere gli accessori di sicurezza installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione (nel caso di insieme) ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio.				

9 I dati da inserire sono quelli contenuti nella dichiarazione di conformità dell'attrezzatura o nei certificati di valutazione della conformità emessi dall'Organismo Notificato o dall'Ispettorato degli Utilizzatori.

<b>Dispositivi di controllo:</b> <i>manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.</i>	Descrivere i dispositivi di controllo installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione (nel caso di insiemi) ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio.	
<b>Dispositivi di regolazione:</b> <i>pressostati, termostati, ecc.</i>	Descrivere i dispositivi di regolazione installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione (nel caso di insiemi) ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio.	
<b>Componenti in scorrimento viscoso o a fatica oligociclica</b>		
<input type="checkbox"/> L'attrezzatura ha componenti soggetti a scorrimento viscoso o a fatica oligociclica, vedere elenco allegato		
NOTE:		
Indicare le membrature progettate in regime di scorrimento viscoso o fatica oligociclica, così come risulta dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni d'uso		
<input type="checkbox"/> Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.		
Barrare la casella in caso di immatricolazione prima dell'entrata in vigore della direttiva PED		
<b>Documentazione attrezzatura:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione CE di conformità rilasciata in data	Indicare la data presente in calce alla dichiarazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Istruzioni di uso	Data/numero di revisione:	Indicare la data presente sulle istruzioni e il relativo numero di revisione
<input checked="" type="checkbox"/> Registro di manutenzione	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Schema P & I	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Disegni	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Relazione Tecnica	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza (Dichiarazioni CE di conformità, Certificati taratura, Dimensionamento, ecc.), indicare quale	Elencare la documentazione acquisita per redigere la scheda ovvero la dichiarazione di conformità di tali dispositivi e i loro certificati di taratura e/o di efficienza.	
<input type="checkbox"/> Altro	Elencare eventuale ulteriore documentazione acquisita	
Luogo e data:	Indicare località e data in cui si è conclusa la verifica	
<b>Verificatore Nome, Cognome e Qualifica Firma</b>		

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVOROLOGO/ESTREMI  
SOGGETTO ABILITATO  
CHE EFFETTUA LA  
PRIMA VERIFICA  
PERIODICA  
(EVENTUALE)UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI  
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI \_\_\_\_\_**SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE****INSIEME A PRESSIONE****Immatricolato come unità indivisibile**  
**Matricola Inail<sup>10</sup>: .....**

<b>Ragione sociale del fabbricante</b>	Indicare la ragione sociale del fabbricante dell'insieme, rilevabile, ad esempio, dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
<b>Ragione sociale del proprietario</b>	Indicare la denominazione del proprietario dell'insieme (o utilizzatore) <sup>11</sup> , rilevabile nella dichiarazione di messa in servizio
<b>Luogo di installazione</b>	Indicare l'indirizzo completo presso il quale risulta installata l'insieme
<b>Descrizione dell'attrezzatura</b>	Descrivere in maniera sintetica le condizioni di funzionamento dell'insieme, avendo cura di indicare la potenzialità in kW
<b>Dati identificativi:</b>	
<b>N.F. (Numero di Fabbrica)</b>	Riportare il numero che il fabbricante ha attribuito all'insieme reperibile nella dichiarazione di conformità e coincidente con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio
<b>Anno di costruzione</b>	Riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità, ove specificata, o eventualmente l'anno esplicitato sulla marcatura apposta sull'insieme
<b>Comunicazione di messa in servizio all'Inail di</b>	Indicare l'unità operativa territoriale Inail alla quale è stata presentata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione
<b>in data</b>	Riportare la data indicata nella dichiarazione di messa in servizio

10 Da assegnare da parte Inail all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

11 Tale indicazione può non coincidere con il datore di lavoro.

DATI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE <sup>12</sup>							
Certificazione N.		rilasciata da		Numero O.N.			
inserire numero della certificazione		Inserire il nome dell'Organismo Notificato		Inserire in numero dell'Organismo Notificato			
Tabella di appartenenza: - All. II PED	Indicare la tabella PED	PS x V bar x litri PS x DN bar	Indicare il risultato del prodotto in bar per litro	Categoria di rischio	Indicare la categoria della PED		
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INSIEME <sup>13</sup>							
Tipologia	Press. Ammiss. Max (bar)	Temperatura ammiss. (°C)		Fluido			VOLUME Max (l)
		Min	Max	Natura	Stato	Gruppo	
Forno	Indicare PS In bar	Indicare Intervallo di T ammissibile		Tipo di fluido	L	1	Indicare volume totale in litri
Attrezzature e accessori componenti l'insieme							
Tipologia dell'attrezzatura	NF o matricola	Valutazione di conformità			Accessori di sicurezza		
		Con marcatura CE	Senza marcatura CE	Attrezzatura omologata ISPEL			
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
6)							
7)							
8)							
9)							
10)							
<b>Altri dispositivi di protezione installati:</b>							
<b>Accessori di sicurezza:</b> <i>Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.</i>		Descrivere gli accessori di sicurezza installati dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio.					

12 I dati da inserire sono quelli contenuti nella dichiarazione di conformità dell'insieme o nei certificati di valutazione della conformità emessi dall'Organismo Notificato o dall'Ispettorato degli Utilizzatori.

13 I dati da inserire sono quelli contenuti nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione e nella dichiarazione di conformità dell'insieme emesse dal fabbricante.

<b>Dispositivi di controllo:</b> <i>manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.</i>	Descrivere gli accessori di controllo previsti dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio.	
<b>Dispositivi di regolazione:</b> <i>pressostati, termostati, ecc.</i>	Descrivere i dispositivi di regolazione previsti dal fabbricante ed elencati nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione ovvero descritti dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di messa in servizio.	
<b>Componenti in scorrimento viscoso o a fatica oligociclica</b>		
<input type="checkbox"/> L'attrezzatura ha componenti soggetti a scorrimento viscoso o a fatica oligociclica, vedere elenco allegato NOTE:		
Indicare le membrature progettate in regime di scorrimento viscoso o fatica oligociclica, così come risulta dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni d'uso		
<input type="checkbox"/> Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.		
<b>Documentazione attrezzatura:</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione CE di conformità rilasciata in data	Indicare la data presente in calce alla dichiarazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Istruzioni di uso	Data/numero di revisione:	Indicare la data presente sulle istruzioni e il relativo numero di revisione
<input checked="" type="checkbox"/> Registro di manutenzione	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Schema P & I	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Disegni	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Relazione Tecnica	Indicare la presenza e gli estremi del documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza (Dichiarazioni CE di conformità, Certificati taratura, Dimensionamento, ecc.), indicare quale	Elencare la documentazione acquisita per redigere la scheda ovvero la dichiarazione di conformità di tali dispositivi e i loro certificati di taratura e/o di efficienza.	
<input type="checkbox"/> Altro	Elencare eventuale ulteriore documentazione acquisita	
Luogo e data:	Indicare località e data in cui si è conclusa la verifica	
<b>Verificatore</b> <b>Nome, Cognome e Qualifica</b> <b>Firma</b>		

## 7. Verbale di prima verifica periodica

La prima verifica periodica consiste nella **verifica di funzionamento**, di cui al punto 4.3.1. del d.m. 11 aprile 2011.

Per la corretta conduzione della verifica e la compilazione del verbale occorre:

1. identificare l'attrezzatura (o le attrezzature componenti l'insieme);
2. verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall'Ispeal o dall'Inail all'atto della dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie della PED e non escluse dalle verifiche periodiche del d.m. 329/04; per gli insiemi di limitata complessità, nel caso in cui il datore di lavoro ha esplicitamente richiesto, in sede di dichiarazione di messa in servizio, di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme<sup>14</sup>;
3. constatare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 6 del d.m. 329/04;
4. controllare l'esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale, vigilato da un preposto, occorrente per le operazioni di verifica, e i mezzi necessari alla stessa (esclusi gli apparecchi di misurazione).

Se durante la verifica emergono situazioni pregiudizievoli per la sicurezza in esercizio, è necessario imporre il divieto d'uso della attrezzatura.

Per la verifica è inoltre necessario procedere ai seguenti esami e controlli:

- a) esame documentale;
- b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione e controllo;
- c) controllo dei parametri operativi.

L'**esame documentale** viene effettuato sulla base della documentazione rilasciata a seguito della dichiarazione di messa in servizio (relazione tecnica e istruzioni per l'uso e la manutenzione).

---

<sup>14</sup> Per gli insiemi di limitata complessità per i quali il datore di lavoro ha richiesto, in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica riguarda la corrispondenza della matricola unica dell'insieme.

Il **controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione e controllo** può essere effettuato con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio.

Generalmente (elenco puramente indicativo) tali dispositivi possono essere:

1. dispositivi per mancanza di fiamma;
2. dispositivi per massima temperatura;
3. dispositivi per massima pressione;
4. strumenti di controllo.

In particolare per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite.

Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone.

L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita su espressa e motivata richiesta del datore di lavoro; in questo caso è da verificare che tale installazione non sia in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso dell'attrezzatura. Le valvole di intercettazione devono essere sempre piombate in posizione di apertura a cura dell'Inail o delle Asl, a cui sono da segnalare anche tutte le manovre che comportino manomissioni del sigillo apposto.

Il **controllo dei parametri operativi** è finalizzato all'accertamento che gli stessi rientrino nei limiti di esercizio previsti.

Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi tra la messa in servizio e la prima verifica periodica, accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante e alle procedure di cui all'art. 14 del d.m. 329/04.

Per gli insiemi si deve redigere un verbale di verifica per ogni attrezzatura componente che risulta immatricolata singolarmente, avendo l'accortezza di riportare su ogni singolo verbale il riferimento al numero identificativo dell'insieme (apposto sulla dichiarazione di conformità) di cui fa parte. Si procede poi a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell'insieme e sul rispetto delle istruzioni per l'uso. Tale relazione è da inserire nella banca dati informatizzata, di cui all'articolo 3, comma I del d.m. 11 aprile 2011.

Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unità indivisibile si redige un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme.

Nel verbale di ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso (caso di insieme considerato come unità indivisibile), occorre distinguere per le attrezzature componenti l'insieme:

- a) quelle marcate CE;
- b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
- c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.

Si specifica che su ogni verbale di verifica deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica (attraverso logo, timbro o riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato (punto 12 della circ. n. 9 del 5 marzo 2013, cfr. Appendice 2 - Documentazione).

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

TIMBRO  
SOGGETTO  
ABILITATO CHE  
EFFETTUA LA  
VERIFICA  
PERIODICA

UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI  
CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA DI \_\_\_\_\_

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**  
(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno	Riportare l'indicazione del giorno in cui si è conclusa la verifica presso l'utilizzatore	
il sottoscritto	Indicare nome e cognome del verificatore che ha condotto la verifica	
ha provveduto alla:	<input checked="" type="checkbox"/> La prima delle verifiche periodiche <input type="checkbox"/> La verifica di funzionamento <input type="checkbox"/> La verifica di visita interna per generatori di vapore <input type="checkbox"/> La verifica di integrità	Specificare che trattasi di prima verifica periodica
del/della:	<input type="checkbox"/> arrezzature pressione <input type="checkbox"/> insieme a pressione	Specificare se trattasi di attrezzatura o insieme
Tipo:	Indicare la tipologia di generatore	
N. Matricola:	Indicare la matricola Ispesl o Inail	
Mod.:	Indicare nome o codice dato dal fabbricante al modello dell'attrezzatura	
Nr. Fabbrica:	indicare il numero di fabbrica dell'attrezzatura	
Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta:	Indicare la ragione sociale della azienda o ditta presso cui è installata l'attrezzatura; nel caso in cui tale dato non coincida con il datore di lavoro, specificare anche la ragione sociale e la sede legale di quest'ultimo	
Comune:	indicare il comune presso cui si trova l'attrezzatura	
Via e n.:	Indicare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura	

ed ha rilevato quanto segue:

**1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica:<sup>15</sup>**

Attrezzatura/Camere	N.F.	PS (bar)	P esercizio (bar)	TS (°C)	T esercizio (°C)	Fluido		
						Natura	Stato	Gruppo

Attrezzatura	Specificare la tipologia di attrezzatura, in questo caso si tratta di forno chimico o petrolchimico
N.F.	Specificare il numero di fabbrica dell'attrezzatura (dato di targa)
PS (bar)	Specificare la pressione massima ammissibile dell'attrezzatura (dato di targa)
P esercizio (bar)	Specificare la pressione massima di esercizio dell'attrezzatura
TS (°C)	Specificare la temperatura massima ammissibile dell'attrezzatura (dato di targa)
T esercizio (°C)	Specificare la temperatura di esercizio dell'attrezzatura
Natura	Specificare il tipo di fluido/i
Stato	Specificare lo stato del fluido/i
Gruppo	Specificare il gruppo del fluido/i (1 o 2)
Breve descrizione del funzionamento/processo dell'attrezzatura/insieme	Descrivere in maniera sintetica le condizioni di funzionamento dell'attrezzatura/insieme, avendo cura di indicare la potenzialità in kW
Generatori di vapore <input type="checkbox"/> È verificata la rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso o nelle norme applicabili.	
È presente il conduttore abilitato Sig.	N.A.
Abilitazione n.	N.A.
Rilasciata il	N.A.
Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW (per periodica o prima periodica) <input type="checkbox"/> Gli impianti rispettano, qualora non certificati come insieme, le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL	

<sup>15</sup> I dati da inserire nella tabella sono decritti nelle caselle sottostanti.

<b>2) Regolarità e della funzionalità dei dispositivi di protezione:</b>	
Accessori di sicurezza: valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso, verifica di funzionalità, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danni
Dispositivi di controllo: manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso, verifica di funzionalità
Dispositivi di regolazione: pressostati, termostati, ecc.	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, taratura, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, verifica di funzionalità
Altri accessori rilevanti:	
Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore)	N.A.
Valvole di intercettazione	Indicare marca, modello, criteri di scelta, conformità alle istruzioni uso, piombatura. Verificare che i dispositivi di intercettazione rispettino quanto prescritto nel d.m. 11/04/2011, allegato II, punto 4.3.1.2. <sup>16</sup> Verificare, inoltre, che la/le valvola/e d'intercetto garantiscano il corretto funzionamento dell'attrezzatura/insieme e dei dispositivi di protezione (valvola/e di sicurezza) resi intercettabili e che sia predisposto e mantenuto aggiornato un registro dove annotare, per ogni dispositivo, qualunque manovra eseguita sul suo sistema di intercettazione.
Altro	Inserire la descrizione di altri accessori rilevanti ai fini della sicurezza eventualmente presenti nell'attrezzatura/insieme in esame
<b>3) Stato di conservazione</b>	
Verifica per visita interna per generatori di vapore	
L'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente ha rilevato quanto segue:	N.A.

16 "L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'Inail o delle Asl ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo".

Sono stati eseguiti ulteriori esami e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore stesso, indicare quali:		N.A.
Verifica di integrità di attrezzature/insiemi		
<input type="checkbox"/> esame visivo eseguito dall'esterno		N.A.
<input type="checkbox"/> esame visivo eseguito dall'interno		N.A.
<input type="checkbox"/> esame spessimetrico		N.A.
<input type="checkbox"/> altre eventuali prove, indicare quali		N.A.
<input type="checkbox"/> prova idraulica (valore di pressione...)		N.A.
<input type="checkbox"/> prova pneumatica (valore di pressione...)		N.A.
Verifica di integrità di tubazioni		
<input type="checkbox"/> prove non distruttive eseguite		N.A.
Lo stato di conservazione risulta		N.A.
<b>4) Osservazioni:</b>		
Indicare eventuali elementi ritenuti significativi rilevati nel corso della verifica e non contemplati in altre sezioni del verbale.		
<b>ESITO DELLA VERIFICA</b>		
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale,		
<input checked="" type="checkbox"/> lo stato di funzionamento		Barrare la casella
<input type="checkbox"/> lo stato di conservazione della suddetta attrezzatura/insieme:		N.A.
<input type="checkbox"/> risulta adeguato ai fini della sicurezza		Barrare la casella di interesse. Per la seconda opzione indicare anche la motivazione dell'esito negativo della verifica
<input type="checkbox"/> non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi		
<b>Luogo e data</b>		Indicare località e data in cui si è conclusa la verifica
<b>Firma del datore di lavoro o suo rappresentante</b>	<b>Verificatore Nome, Cognome e Qualifica</b>  Firma	
Apporre timbro e firma per esteso del datore di lavoro o suo rappresentante	Apporre timbro e firma per esteso del verificatore	

<b>Data della prossima verifica di funzionamento</b>	<b>Data della prossima verifica d'integrità</b>	<b>Data della verifica per visita interna</b>
Indicare la data della successiva verifica (entro <sup>17</sup> due anni dalla data del verbale in compilazione)	Indicare la data della verifica di integrità (entro 10 anni dalla data di messa in servizio)	N.A.

*Nota per la compilazione: per la prima delle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento ai punti 1) e 2) e 4); per la verifica d'integrità fare riferimento ai punti 3) e 4).*

<sup>17</sup> La verifica deve essere effettuata prima della scadenza stabilita dall'allegato VII al d.lgs. 81/08 ove previsto dal fabbricante.

## Appendice - Liste di controllo

Si riportano di seguito le liste di controllo nelle quali è indicato, sotto forma di *check list*, un elenco non esaustivo degli elementi costituenti l'attività di verifica. I verificatori potranno integrare le liste in argomento, in relazione alla specificità dell'attrezzatura ed in base alle specifiche peculiarità, legate, ad esempio, alla tipologia di installazione, allo specifico ambiente lavoro, allo stato di conservazione, alla particolare destinazione d'uso, alle condizioni di impiego.

Le diverse parti in cui consiste l'attività di prima verifica periodica sono state evidenziate con diversi colori, al fine di renderne anche visivamente più immediata l'individuazione.

**I VERIFICA PERIODICA**

(D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

**ATTREZZATURA A PRESSIONE: FORNO**

	<b>ELEMENTO</b>	<b>INTERVENTO</b>
<b>ESAME DOCUMENTALE</b>	Dichiarazione CE di conformità	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Istruzioni d'uso	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Registro di manutenzione	Verificarne esistenza e regolare tenuta
	Dichiarazione di corretta installazione	Verificarne esistenza corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Schema P&I	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Disegni	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Relazione tecnica	Verificarne contenuti e corrispondenza con attrezzatura in verifica
	Documentazione dei dispositivi di protezione e controllo	Verificarne esistenza e corrispondenza con attrezzatura in verifica

	<b>ELEMENTO</b>	<b>INTERVENTO</b>
<b>COMPILAZIONE SCHEDA TECNICA</b>	Matricola Ispesl/Inail	Riportare il numero di matricola assegnato a seguito della comunicazione di messa in servizio
	Dati datore di lavoro e fabbricante	Riportare i dati contenuti nella richiesta di verifica periodica e nella dichiarazione di conformità CE/UE
	Luogo di installazione	Verificare la correttezza dei dati della richiesta di verifica periodica e della comunicazione di messa in servizio
	Descrizione dell'attrezzatura	Recuperare informazioni dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l'uso, da disegni e P&ID, etc.
	Dati identificativi dell'attrezzatura	Riportare il numero di fabbrica e altri dati dell'attrezzatura, verificandoli con i dati dalla richiesta di verifica periodica e dalla comunicazione di messa in servizio
	Dati tecnici	Recuperare i dati relativi ai limiti ammissibili dalla dichiarazione di conformità CE/UE, dalle istruzioni per l'uso, da disegni e i P&ID, etc.
	Dispositivi di protezione e controllo	Recuperare i dati dalla documentazione resa disponibile dal datore di lavoro (dichiarazione di conformità CE/UE, relazione tecnica, certificati e dimensionamenti, data-sheet, disegni)
	Componenti soggetti a scorrimento viscoso o fatica	Recuperare le eventuali indicazioni dalla relazione tecnica o dalla documentazione di messa in servizio
	Documentazione dell'attrezzatura	Recuperare, verificandone la consistenza e coerenza, tutta la documentazione presentata dal datore di lavoro all'atto della comunicazione di messa in servizio, della richiesta di prima verifica periodica e all'atto della verifica

		ELEMENTO	INTERVENTO
<b>REDAZIONE VERBALE</b>	<b>IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURA</b>	Dati identificativi dell'attrezzatura	Verifica di corrispondenza dei dati identificativi dichiarati dal datore di lavoro con quelli riscontrati sulla dichiarazione di conformità CE/UE, rilevati sulla attrezzatura e/o sulla base dei P&ID.
	<b>CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA</b>	Dati di esercizio	Verificare e registrare i parametri di esercizio (pressione, temperatura, livelli) rilevati all'atto della verifica
	<b>REGOLARITÀ DELLA FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</b>	Accessori di sicurezza	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; verificarne la funzionalità, la taratura (con prove o acquisendo certificato) e lo scarico
		Dispositivi di controllo	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; verificarne la funzionalità
		Dispositivi di regolazione	Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, criteri di scelta, conformità alle istruzioni d'uso; verificarne la funzionalità
		Valvole di intercettazione	Se presenti, indicare marca, modello, conformità alle istruzioni uso, piombatura ed eventuali registrazioni
<b>ESITO</b>	Esito della verifica	In base a quanto rilevato lo stato di funzionamento risulterà oppure non risulterà adeguato ai fini della sicurezza.	

## Appendice - Documentazione

### Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

**A** Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Ministero dello Sviluppo  
Economico**

**Ministero della Salute**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni**

Chiuso n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

e. data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:

- a. in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- b. in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- c. in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- d. in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

## 2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- a. al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL, presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- b. in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti

CM/acc. n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
 Via Forno, 8 - 00192 Roma  
 Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
 Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.

### 3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

### 4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.


### 5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.

### 6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



CM/000 n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.

### 3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

### 4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.


### 5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.

### 6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



CMScce n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



**Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23 del  
13 agosto 2012**



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni  
rappresentative dei datori  
di lavoro**

**Organizzazioni  
rappresentative dei  
lavoratori**

**e, p.c. a : Ministero dello Sviluppo**

CM/SC n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formio, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



**2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro**

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come "servizi di natura intellettuale", e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso**

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

**4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL**

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

**5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici**

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi", non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 ("apparecchio a

(Miroc. n. 7)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

*funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa*”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## 6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

## 7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall’operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*, secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

CMciv n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

### 8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

### 9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

### 10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

**A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.**

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, *“la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL”*. L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
  - a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta

CM010, n. 5

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
 Via Forno, 8 – 00192 Roma  
 Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
 Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.

- b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPEL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
- a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.

**B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.**

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPEL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al


CM/nc n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
 Via Formosa, 8 - 00192 Roma  
 Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
 Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.



H. DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)  


CM/000 n. 3

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

**Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del  
5 marzo 2013**



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni  
rappresentative dei datori  
di lavoro**

**Organizzazioni  
rappresentative dei  
lavoratori**

**Organizzazioni**

CM/900 n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

rappresentative dei  
soggetti abilitati

e, p.c. a : Ministero della Salute

Ministero dello Sviluppo  
Economico

LORO SEDI

Prot. n. Allegati n. Rif. nota prot. n. del

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" – Chiarimenti.**

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

#### 1. VERBALI DI VERIFICA

Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dall'Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

#### 2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto 1, della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

#### 3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOLGILI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare,

CM/circ n. 5/2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

#### 4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

#### 5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### 6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI




Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

CSMinc 4 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

#### 7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

#### 8. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

#### 9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C)

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

#### 10. TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono omnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.

CM/irc n 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it




**11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

**12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE**

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Paolo PENNESI)



CM6irc n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

## Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale  
Direzione centrale ricerca  
Direzione centrale organizzazione digitale

Circolare n. 12

Roma, 13 maggio 2019

Al Dirigente Generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture  
centrali e territoriali

e, p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti  
delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di  
valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

### Oggetto

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

### Quadro normativo

- ✦ **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:**  
"Codice dell'amministrazione digitale".
- ✦ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001:**  
"Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- ✦ **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:**  
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
- ✦ **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462:**  
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- ✦ **Decreto ministeriale 11 aprile 2011:** "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

- ✦ **Decreto ministeriale 29 febbraio 1988:** "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup>".
- ✦ **Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:** "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.
- ✦ **Decreto ministeriale 23 settembre 2004:** "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m<sup>3</sup>".
- ✦ **Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:** "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- ✦ **Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628:** "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- ✦ **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- ✦ **Decreto ministeriale 1° dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

#### **Premessa**

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e invii, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo

di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

- Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
- Gruppo SP Sollevamento persone;
- Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

#### **Rilascio dell'applicativo CIVA**

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione,

taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi *online*, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocuzione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utenza a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utenza Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, *home banking*, *PayPal*, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) [www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa](http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa).

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema. Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

### Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail [www.inail.it](http://www.inail.it).

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi *online* (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato. Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi *online* di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it), oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione

"ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi *online* - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCEDI AI SERVIZI *ONLINE*", il sistema chiede di effettuare il *login*.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi *online* dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

### **Assistenza agli utenti**

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it) è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi *online* e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le *faq* e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al *Contact center* Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

Di seguito si riportano i punti delle succitate circolari che trovano applicazione nelle presenti istruzioni operative:

Circolare	Punti della circolare	Argomento
<p><b>MLPS</b> n. 11 del 25.05.2012</p>	<p><b>1.,3.,5.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione</li> <li>• Interruzione o sospensione dei termini temporali</li> <li>• Modulistica</li> </ul>
<p><b>MLPS</b> n. 23 del 13.08.2012</p>	<p><b>4.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività</li> </ul>
<p><b>MLPS</b> n. 9 del 05.03.2013</p>	<p><b>1.,12.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali di verifica</li> <li>• Data di decorrenza per l'effettuazione delle verifiche</li> </ul>
<p><b>INAIL</b> n. 12 del 13.05.2019</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura telematica per la gestione informatizzata</li> </ul>



